

STATUTO

TITOLO I

Art. 1 – Denominazione

È costituita in Avellino la libera Associazione Culturale denominata TERRE NARRANTI D'IRPINIA.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Avellino, alla via Aurelio Genovese 22.

Il trasferimento della sede legale deliberato dall'Assemblea straordinaria, non comporta modifica statutaria.

L'Associazione potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi operative principali o secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Art. 3 – Scopo sociale e attività

L'Associazione, che non persegue fini di lucro ed è apolitica e apartitica, opera nel settore della tutela e promozione del territorio nei suoi aspetti culturali, storici, artistici, turistici, naturalistici e ambientali e persegue le seguenti finalità:

- promuovere il territorio dell'Irpinia, valorizzandone le persone, il patrimonio culturale e ambientale, i prodotti tipici;
- far emergere e diffondere la conoscenza delle peculiarità paesaggistiche, artistiche e produttive locali, incentivando il turismo culturale;
- sensibilizzare ed educare alla cura e al rispetto dei beni d'interesse artistico, storico, naturalistico e ambientale, rafforzando il senso di appartenenza e di consapevolezza della popolazione;
- migliorare la fruizione del patrimonio di cultura locale, promuovendo momenti di aggregazione sociale finalizzati a far conoscere e apprezzare le ricchezze del territorio;
- creare legami, collaborazioni e sinergie con enti pubblici e privati, di diversa natura e a vari livelli, al fine di far dialogare e valorizzare i molteplici attori della scena culturale locale;
- coinvolgere le attività produttive, economiche e imprenditoriali, mettendone in luce il ruolo fondamentale nella promozione e nella tutela del territorio, nel tentativo di far comprendere che la cultura rappresenta una risorsa importante per lo sviluppo locale;
- favorire il benessere delle comunità locali attraverso la valorizzazione condivisa e partecipata dell'identità culturale, vissuta come elemento fondante di ogni attività sociale ed economica.

L'Associazione si conforma per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto a ogni altra organizzazione.

A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione TERRE NARRANTI D'IRPINIA, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- creazione ed organizzazione di itinerari, visite, percorsi ed escursioni di carattere storico, artistico, naturalistico, antropologico ed enogastronomico;
- promozione di eventi, quali incontri teatrali, musicali, letterari, mostre, fiere, spettacoli, serate a tema, convegni e dibattiti, serate enogastronomiche, seminari e tavole rotonde, proiezioni di film e documentari, concerti ed altre iniziative pubbliche mirate alla conoscenza, all'approfondimento ed alla discussione sulle tematiche culturali, sociali, ambientali, economiche e produttive di interesse per le realtà locali;
- organizzazione di corsi, iniziative e attività formative, anche con la collaborazione delle scuole;
- presentazione di studi, ricerche e proposte inerenti la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo del territorio sotto l'aspetto storico, artistico e ambientale;
- pubblicazione e divulgazione di periodici, scritti, bollettini, atti di convegni e seminari, studi, ricerche e materiale informativo in genere, anche attraverso le nuove tecnologie e i mezzi di comunicazione offerti dalla rete internet;
- raccolta e catalogazione di materiale bibliografico e documentario inerente al territorio;
- organizzazione di scambi culturali con enti e associazioni estere, con particolare attenzione alle comunità irpine e campane residenti all'estero;
- vendita di prodotti agroalimentari, enogastronomici e dell'artigianato locali anche avvalendosi di tutti gli strumenti della comunicazione moderna (siti web, catalogo ecc.).

L'Associazione, per poter raggiungere gli scopi sociali, potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi, enti, sia pubblici che privati, e associazioni aventi finalità simili.

Art. 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta unicamente con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO III

Art. 5 – Patrimonio

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

Il fondo comune, costituito, a titolo semplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 6 – Esercizio finanziario

Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l'esercizio finanziario. È obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo, da quale necessariamente devono risultare le donazioni, le erogazioni, i contributi, i beni mobili e immobili e ogni altro elemento utile per corretta rilevanza della gestione economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo; il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

I bilanci, predisposti dal Consiglio Direttivo, sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

È fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla legge.

TITOLO IV

Art. 7 – Soci: requisiti e ammissione

All'Associazione possono aderire:

- le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri, maggiorenni e residenti in Italia, che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano concretamente per realizzarle;
- i circoli e gli Enti, anche esteri, che condividono le stesse finalità e aventi attività non in contrasto con quelli dell'Associazione TERRE NARRANTI D'IRPINIA;
- gli Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali, umanitari e culturali.

È vietata qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Per essere ammessi all'associazione è necessario presentare domanda per iscritto su apposito modulo al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti norme e indicazioni:

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
2. dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni degli organi sociali; a tal fine la richiesta di adesione è accompagnata dalla sottoscrizione dello statuto dell'associazione;
3. consentire il trattamento dei dati personali per fini istituzionali come previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modificazioni ed integrazioni;
4. gli stranieri dovranno esibire e produrre idonea documentazione che attesti la loro regolarità nella permanenza in Italia.

In merito all'accettazione o meno della domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I soci all'atto dell'ammissione sono tenuti a versare la quota di associazione che verrà prestabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili, né trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Gli associati, con la domanda di ammissione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

I soci che non avranno presentato le loro dimissioni per iscritto almeno 4 mesi prima dello scadere dell'anno (31 dicembre) saranno da considerarsi soci anche per l'anno successivo e pertanto sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

I soci saranno classificati in tre distinte categorie:

– soci fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione;

– soci benemeriti: sono quelli che per la frequentazione all'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione; sono esentati dal versamento della quota associativa annuale e vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

– soci ordinari.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare i locali sociali dell'Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per decesso, per dimissioni volontarie (recesso) o per esclusione.

a) recesso.

Il socio può recedere o presentare le sue dimissioni volontarie a mezzo di comunicazione scritta, da inviarsi con raccomandata A.R. alla sede sociale almeno 4 mesi prima dello scadere dell'anno (31 dicembre); il recesso verrà annotato nel libro dei soci e avrà effetto dalla data della comunicazione.

b) esclusione.

I soci sono esclusi dall'associazione per i seguenti motivi:

per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

per inottemperanza allo statuto dell'associazione, a eventuali regolamenti interni, a deliberazioni prese dagli organi sociali e a norme di legge;

per ritardato o omesso pagamento della quota associativa annuale;

per indegnità e generalmente in ogni caso in cui vengano arrecati danni morali o materiali all'associazione ovvero in caso di condotta non conforme ai principi statutari. L'indegnità verrà riconosciuta dal Consiglio Direttivo.

Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

L'esclusione sarà operativa dall'annotazione nel libro soci.

I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova quota associativa previa presentazione di una nuova domanda nei modi previsti dall'art. 7.

I soci esclusi potranno presentare ricorso contro il provvedimento all'Assemblea, che delibererà nella prima seduta ordinaria.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

- versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
- osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea;
- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione

Diritti dei soci

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

- la partecipazione all'Assemblea dei soci con diritto di voto;
- l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;
- la fruizione dei servizi, degli strumenti e delle strutture dell'associazione;
- il diritto ad essere rimborsati delle spese sostenute per l'attività prestata su mandato del Consiglio Direttivo;
- il diritto di voto per le cariche sociali;
- il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO V

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Segretario generale;
- il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e rinnovabili alla scadenza. Eventuali emolumenti per i membri del Consiglio Direttivo dovranno essere deliberati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 9 – Assemblea

Partecipazione all'Assemblea

Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea, che ha il compito di approvare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.

I soci, attraverso delega scritta, possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo che per l'approvazione del bilancio e le delibere riguardanti la responsabilità dei Consiglieri. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, si riunisce e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

Compiti dell'Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci delibera in sede ordinaria:

- 1) sul bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- 2) sull'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e sull'eventuale rinnovo delle cariche sociali;
- 3) sull'approvazione delle linee generali del programma d'attività per l'anno sociale;
- 4) e su tutto quant'altro è attribuito a lei per legge o per statuto, ivi compresa la decisione sui ricorsi presentati dagli interessati a norma dell'art.7.

Delibera in sede straordinaria:

- allo scioglimento dell'Associazione;
- sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- sulle delibere di trasferimento della sede legale dell'Associazione;
- sulle delibere di trasformazione;
- sulle delibere di fusione;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e qualità delle persone.

Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo trasmessa a cura del Presidente; l'Assemblea si riunisce anche su domanda motivata e firmata da almeno un terzo degli associati o qualora ne faccia richiesta l'organo di controllo (se presente).

La convocazione, unitamente all'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta – o a mezzo di posta elettronica con conferma di ricezione – e spedita almeno 8 giorni prima della data fissata (ridotti a 3 giorni prima in caso di urgenza), all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. La convocazione deve indicare, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati.

Trascorsa mezz'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Entrambe le Assemblee, ordinaria e straordinaria, deliberano di norma con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare un Segretario, se lo ritiene opportuno due scrutatori. Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali dal Segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno cinque membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati per la durata di anni tre, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei componenti; è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno Presidente dell'Associazione, Vicepresidente, Segretario generale e Tesoriere a maggioranza dei voti espressi a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- nomina i responsabili, o le commissioni di incaricati, a determinati compiti o alle attività annuali e pluriennali, coordinandone il lavoro, con la possibilità di attribuire emolumenti a persone, anche membri del Consiglio Direttivo stessi, per l'espletamento di particolari incarichi;
- dispone delle risorse economiche, redige il rendiconto annuale, elabora i bilanci preventivo e consuntivo dell'associazione;
- emana i regolamenti di esecuzione dello Statuto;
- stabilisce gli importi delle quote annuali dei soci,
- delibera circa l'ammissione o l'esclusione dei soci;
- propone all'Assemblea i nominativi dei soci benemeriti;
- delibera eventuali integrazioni della cassa sociale, attraverso versamenti di quote straordinarie, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- verifica la corretta tenuta dei libri sociali (es: verbali delle assemblee, verbali del Consiglio Direttivo, libro soci);
- assicura il rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- delibera su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private,

designando i rappresentanti da scegliere tra isoci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno:

- per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa;
- per deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale;
- per deliberare in ordine al bilancio preventivo e a quello consuntivo.

Il Segretario dell'Associazione provvede alla redazione su un apposito libro del verbale delle riunioni che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea generale dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei soci;
- sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;
- assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 8 giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dello stesso e dura in carica 3 anni.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, il Consiglio stesso, convocato dal Vicepresidente entro trenta giorni, provvede a eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Art. 12- Segretario generale

Il Segretario generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo e all'interno dello stesso per 3 anni.

I compiti del Segretario generale sono:

- dirigere gli uffici dell'Associazione;
 - provvedere alla firma della corrispondenza corrente;
 - curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali;
 - svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.
- partecipare alle sedute del Consiglio direttivo e alle riunioni dell'Assemblea.

Il Segretario generale, in particolare, coadiuverà il Presidente nel mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Per le singole attività svolte su preciso mandato del Consiglio Direttivo in nome dell'Associazione al Segretario generale è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

Art. 13-Organo di controllo

L'Assemblea dei soci può decidere facoltativamente di nominare un apposito organo di controllo, ovvero una commissione che verifica bilanci e rendiconti economico-finanziari.

È composto di tre membri anche non soci, eletti dall'Assemblea, e dura in carica il tempo necessario per effettuare le verifiche e in ogni caso non più di tre anni. L'organo di controllo provvede all'esame dei bilanci o rendiconti economico finanziari redatti dal Consiglio Direttivo. Riferisce all'Assemblea, con il supporto di una breve relazione illustrativa, sulla quale sono in sintesi riportati i criteri applicati per la redazione del bilancio ed eventuali negligenze riscontrate nella gestione. I membri possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e

all'Assemblea che hanno per ordine del giorno punti che prevedono discussioni su bilanci o rendiconti economico-finanziari.

La carica di membro dell'organo di controllo è incompatibile con quella di Consigliere. L'organo di controllo ovvero commissione verifica bilanci o rendiconti economico finanziari sarà istituita solo in caso di particolari esigenze.

Art. 14 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 15 – Dipendenti e collaboratori

1. L'Associazione può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi.
2. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione;
3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO VI

Art. 16 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta unicamente con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 17 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'Assemblea.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

TITOLO VII

Art. 18- Modificazione dello statuto

Il presente statuto è modificato con deliberazione della Assemblea straordinaria adottata con la maggioranza prevista dall'art. 21 del Codice Civile

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

TITOLO VIII

Art. 19- Interpretazioni e controversie

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile. Le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi ultimi e l'Associazione o i suoi organi, saranno regolate, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un Collegio di tre arbitri da nominarsi da parte dell'Assemblea. Essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza alcuna formalità di procedura.

Art. 20- Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano; in mancanza, decide l'Assemblea con le maggioranze previste dal presente statuto.

Avellino, lì 31 ottobre 2015.